



COMUNE DI FORINO

PROVINCIA DI AVELLINO

Prot. 7033 del 08.09.2026

ORDINANZA SINDACALE N. 54 DEL 08.09.2026

OGGETTO: MISURE URGENTI PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DELLE NOCCIOLE

IL SINDACO

PREMESSO che il territorio del Comune di Forino è interessato, nel periodo della raccolta delle nocciole, da una serie di attività che comportano il massiccio utilizzo di macchine automatizzate, aspiratrici, soffiatori e altre attrezzature meccaniche;

CONSIDERATO che tali modalità di raccolta, pur facilitando le operazioni agricole, determinano una significativa produzione e dispersione di polveri nell'atmosfera, con conseguente peggioramento delle condizioni ambientali locali e disagi per la popolazione residente;

VISTO il perdurare di condizioni meteorologiche caratterizzate da assenti precipitazioni e conseguente particolare siccità del terreno, condizioni che favoriscono la dispersione delle polveri durante le operazioni di raccolta;

CONSTATATO il rilevante disagio arrecato alla cittadinanza in conseguenza delle emissioni di polveri generate dalle predette attività, come riscontrato sul territorio comunale nel corso delle operazioni di raccolta in atto;

RITENUTO pertanto necessario adottare misure urgenti volte a regolamentare le modalità di svolgimento delle operazioni di raccolta delle nocciole, al fine di prevenire e contenere la dispersione di polveri e i conseguenti disagi per la cittadinanza, conciliando le esigenze di tutela della popolazione con quelle degli agricoltori e degli operatori del settore;

RITENUTO, altresì, che le prescrizioni di seguito indicate risultino proporzionate e necessarie rispetto alle condizioni contingenti rilevate sul territorio comunale;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO, per quanto di competenza e ricorrendone i presupposti, l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia di tutela della salute pubblica, ambiente e contenimento delle emissioni di polveri in atmosfera;

VISTO il vigente Statuto comunale;

Per i motivi sopra esposti

ORDINA

1. L'attività di raccolta e cernita delle nocciole sul territorio comunale deve essere effettuata in modo da evitare o ridurre al minimo la produzione e la dispersione di polveri nell'atmosfera e, in ogni caso, con modalità tali da evitare o limitare il disagio alla cittadinanza.

2. L'attività di raccolta e cernita delle nocciole mediante mezzi meccanici dotati di sistemi di aspirazione e/o mediante altre attrezzature suscettibili di generare polveri deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- **È CONSENTITA** la raccolta delle nocciole mediante l'utilizzo di macchinari automatizzati dotati di sistemi aspiranti esclusivamente in condizioni meteorologiche favorevoli e, in particolare, in assenza di vento significativo, e comunque non oltre le ore 18:30;
 - **È VIETATO** l'utilizzo di soffiatori per lo spazzamento del suolo nelle aree poste a distanza inferiore a 100 metri dal centro abitato, dalle singole abitazioni e dagli insediamenti produttivi;
 - **È FATTO OBBLIGO** ai titolari dei fondi di fornire, con congruo preavviso rispetto all'inizio delle operazioni di raccolta delle nocciole, idonea informazione ai residenti e agli occupanti delle abitazioni circostanti circa l'inizio delle attività di raccolta e le relative modalità di svolgimento.
3. Le attività di cui al presente provvedimento devono comunque essere immediatamente sospese qualora, per effetto delle condizioni meteorologiche o delle modalità operative adottate, si determini una significativa dispersione di polveri tale da arrecare concreto e rilevante disagio alla popolazione.
4. Le misure e le prescrizioni contenute nella presente ordinanza costituiscono le prime misure adottate in relazione alle contingenti condizioni riscontrate sul territorio comunale. Qualora le stesse risultassero insufficienti a contenere la dispersione di polveri e i conseguenti disagi per la popolazione, ovvero qualora si verificasse un aggravamento delle condizioni di criticità, si riserva di adottare, con successivi provvedimenti, ulteriori e più restrittive misure, ivi compresi ulteriori limitazioni e divieti secondo quanto consentito dalla normativa vigente.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità previste dalla legge, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza potrà comportare, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

La Polizia Municipale e gli altri Organi competenti sono incaricati del controllo dell'esatta esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

La trasmissione di copia della presente ordinanza alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, al locale Comando Stazione Carabinieri, al locale Comando Stazione Carabinieri Forestali e al locale Comando di Polizia Municipale.

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Forino.

AVVERTE

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Forino, dalla Sede Municipale, 08.09.2026



Il Sindaco

dr. Antonio OLIVIERI